

tunità o se non ci si trovi invece di fronte a una situazione discriminante per le allieve-donna. (5-02329)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'appuntato dei Carabinieri Puliti Luca, durante il servizio di ordine pubblico a Genova (G8) il 21 luglio 2001, mentre conduceva il blindato su cui viaggiavano altri suoi colleghi, veniva assalito da giovani travisati che con spranghe, leve e pietre riuscivano ad aprire lo sportello dell'automezzo colpendolo ripetutamente;

nonostante fosse gravemente ferito il Puliti effettuava una manovra repentina riuscendo a porre in salvo tutti gli occupanti del blindato;

nell'aggressione, l'appuntato riportava fratture multiple alla mandibola e allo zigomo che lo hanno costretto ad oltre un anno di convalescenza;

il Puliti quindi è stato riammesso in servizio con il limite di « parzialmente idoneo al servizio » poiché le sue menomazioni sono state giudicate permanenti;

il militare prima dei fatti era stato vincitore di concorso per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere e avrebbe dovuto partecipare al VI Corso che in virtù della sua condizione, non ha potuto però frequentare;

il successivo corso, al quale avrebbe potuto partecipare il Puliti prevedeva però l'esclusione di coloro che sono stati giudicati « parzialmente idonei al servizio », quindi l'appuntato è rimasto ancora una volta escluso —:

se il ministro intenda assumere le opportune iniziative affinché possa essere resa giustizia alle tante privazioni patite dall'appuntato dei Carabinieri Puliti Luca, sia personali che professionali, promuovendolo, con un provvedimento *ad hoc*, per l'atto di coraggio che ha consentito, sebbene fosse gravemente ferito, di porre in salvo i propri colleghi. (5-02330)

*Interrogazione a risposta scritta:*

OSTILLIO e ARMANDO COSSUTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come intenda procedere il Ministro, nell'ambito della ristrutturazione in atto nell'area tecnico-operativa e segnatamente negli enti periferici-territoriali della Marina militare, per quanto attiene agli uffici del Genio militare per la Marina, tenuto conto che gli stessi sono retti da ufficiali dell'Esercito e prevedono attualmente in tabella personale dell'Esercito, mentre non si è ancora provveduto a costituire una apposita specializzazione permanente per i sottufficiali della Marina militare né si ha notizia di reclutamento (mediante nomina diretta) di ufficiali della Marina militare che siano qualificati per le attività specifiche e peculiari di detti uffici, e quali siano i tempi previsti per tali trasformazioni e innovazioni. (4-07360)

\* \* \*

#### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 2003, con un comunicato trasmesso all'agenzia giornalistica ANSA, l'Agenzia delle entrate ha reso noto il proprio orientamento in ordine ad un interpello formulato dalla società calcistica Milan concernente l'imposizione ai fini Iva dei proventi attribuiti al Club dalla Uefa per la cessione dei diritti connessi allo sfruttamento delle partite di Coppa UEFA e Champions League;

adottando sostanzialmente in maniera integrale la soluzione prospettata nell'istanza di interpello della società calcistica di proprietà, com'è noto, del Presidente del Consiglio, l'Agenzia delle entrate ha stabilito l'esenzione ai fini Iva dei suddetti diritti ceduti alla Uefa, di am-

montare pari a 29, 7 milioni di euro per il Milan, 32,3 milioni di euro per la Juventus, 22,8 per l'Inter e 18 per la Roma, consentendo pertanto un risparmio di imposta complessivo pari a ben 20,6 milioni di euro;

com'è noto, il regolamento UEFA prevede la rinuncia al diritto di sfruttamento economico in proprio degli incontri in favore di un soggetto sovranazionale, la Uefa, fiscalmente residente in Svizzera. Questo è finalizzato alla gestione centralizzata dei diritti di cui ciascun club è titolare. Alla Uefa spettano quindi le trattative sui diritti che riguardano tre diversi aspetti: la diffusione audio e radiotelevisiva degli incontri del mondo, anche attraverso sistemi elettronici e interattivi; lo sfruttamento pubblicitario; ogni altro diritto, compreso le attività di promozione, di *public relation*, di *marketing e merchandising*;

l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'istanza di interpello, compie una articolata disamina per individuare l'aspetto dirimente della questione, ossia il luogo in cui avviene l'effettivo utilizzo dei suddetti diritti e, considerata la particolare natura di tali diritti, rileva che « non appare ragionevole ipotizzare che il loro utilizzo avvenga negli Stati in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla Uefa perviene al fruitore finale (telespettatore, acquirente dei *gadget*, eccetera) »; secondo l'Agenzia delle entrate si deve dunque ritenere che lo sfruttamento commerciale dei diritti si realizza al momento stesso della vendita dei medesimi da parte della Uefa e quindi in Svizzera, paese in cui la stessa Uefa ha sede e pertanto, trattandosi di un paese extracomunitario, la cessione dei diritti da parte della società istante nei confronti dell'organismo calcistico europeo non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto;

a conforto delle argomentazioni adottate dall'Agenzia viene inoltre precisato come sarebbe praticamente impossibile per i club calcistici determinare, nell'ambito dei

proventi loro attribuiti dalla Uefa, la percentuale riconducibile alla cessione dei diritti ad operatori italiani, con ciò confermando l'opinione in base alla quale, in mancanza di altri presupposti, il luogo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite vada identificato con il luogo a partire dal quale avviene la rivendita dei medesimi diritti a cura della Uefa, che coincide con il luogo di residenza della Uefa stessa, ossia la Svizzera —:

se ritenga giuridicamente corrette le motivazioni adottate dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta al menzionato interpello ovvero se non ritenga opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della questione, tenendo presente come sotto il profilo sostanziale sia invece ragionevole ipotizzare che il luogo effettivo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio sia rinvenibile prevalentemente negli Stati di residenza dei singoli club calcistici in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla UEFA giunge al fruitore finale (telespettatore, acquirente di *gadgets*, eccetera) e che pertanto, in presenza del presupposto dell'utilizzo delle prestazioni in territorio comunitario — i proventi della cessione di tali diritti debbano essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, tenendo altresì presente, a conforto di tale assunto, che in sede Uefa la remunerazione dei diritti di sfruttamento economico degli incontri per ciascun turno di coppa viene determinata anche in base al numero dei singoli club calcistici appartenenti ad un medesimo Stato.

(5-02325)

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 31 luglio 2003 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato con 313 voti a favore, 6 astenuti e 1 contrario la parte delle motivazioni e alcuni significativi capoversi del dispositivo della risoluzione presentata dai gruppi di

opposizione n. 7-00261 Pistone ed altri, concernente le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;

il dispositivo approvato quasi all'unanimità impegna, tra l'altro, il Governo a prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto dell'abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative, nonché a convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;

le organizzazioni degli inquilini hanno di recente denunciato l'inerzia del Governo nel risolvere le numerose problematiche connesse alle procedure di dismissione degli immobili —:

se il Governo abbia sinora intrapreso alcuna iniziativa formale volta a dare seguito all'impegno recato dal citato atto di indirizzo relativo all'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali e quali iniziative intenda adottare sul piano normativo e amministrativo per ottemperare ai molteplici impegni assunti in sede di approvazione della citata risoluzione nonché della mozione Buontempo ed altri n. 1-00258. (5-02326)

LETTIERI e PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per mezzo di recenti dichiarazioni pubbliche, il Governo, anche in persona

del Presidente del Consiglio, ha reso noto l'intenzione di attuare, per imprescindibili esigenze di gettito, un ennesimo condono edilizio, i cui termini e modalità applicative, ancora peraltro sconosciuti, potrebbero ricalcare quelli della sanatoria già attuata nel 1994;

un ulteriore condono edilizio, oltre a costituire un sabotaggio alla tenuta collettiva del principio di legalità, comporta notevoli costi amministrativi da parte dei comuni e numerose difficoltà tecniche anche in relazione al coordinamento con i profili tributari connessi all'imposizione sugli immobili ai fini Ire e Ici, nonché con la disciplina fiscale agevolativa relativa alle ristrutturazioni edilizie e con la disciplina concernente le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico —:

nell'ipotesi in cui l'orientamento dell'esecutivo venga confermato nelle sedi istituzionali appropriate, se ritenga opportuno limitare l'impatto della nuova sanatoria edilizia alle sole costruzioni su aree non demaniali e quali iniziative intenda adottare al fine di coordinare le attività di regolarizzazione edilizia con i citati profili tributari, con particolare riferimento a quelli connessi alla necessità di rideterminare il valore catastale degli immobili il cui volume e la cui superficie vengano ampliati a seguito della sanatoria e, segnatamente, se il Governo intenda introdurre come *conditio sine qua non* per l'adesione all'eventuale condono il tempestivo aggiornamento — ad opera dei comuni nell'ambito del processo di decentramento delle funzioni catastali — della rendita catastale degli immobili sanati sia ai fini Ire sia ai fini Ici, onde garantire, oltre ad un gettito *una tantum*, un maggior gettito a regime sia per l'erario sia per gli enti locali, parzialmente compensando in tal modo gli ingenti costi amministrativi relativi alla gestione delle attività di regolarizzazione. (5-02327)